

Ricorso del Focus Magazin Verlag GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 agosto 2003

(Causa T-274/03)

(2003/C 264/52)

(Lingua processuale: la lingua processuale sarà determinata sulla base dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Ricorso redatto in lingua tedesca)

Il 4 agosto 2003, la Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. U Gürtel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Ulteriore parte in causa dinanzi alla Commissione di ricorso era la France Telecom SA, con sede in Parigi.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della divisione d'opposizione dell'ufficio convenuto 2 agosto 2001, n. 1956/2001, nel procedimento d'opposizione n. B 260576;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'ufficio convenuto 30 aprile 2003 nel procedimento R 849/2001-4;
- ingiungere all'ufficio convenuto di pronunciarsi sul merito nel procedimento di opposizione n. B 260576 in considerazione della tesi giuridica affermata dal Tribunale;
- condannare l'ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: France Telecom SA

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: marchio denominativo «Focus One» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42 — domanda n. 984 484

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede d'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno rivendicato in opposizione in sede di procedimento d'opposizione:

Decisione della divisione d'opposizione:

Decisione della commissione di ricorso:

Motivi:

marchio denominativo tedesco «FOCUS» (n. 395 46 204), per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 e 42

rigetto dell'opposizione

rigetto del ricorso della ricorrente

- le prove dedotte nel procedimento d'opposizione sarebbero sufficienti a provare la sussistenza di un precedente diritto della ricorrente;
- violazione del diritto della ricorrente ad essere sentita;
- violazione del diritto della ricorrente ad un equo giudizio;
- violazione dell'art. 42 del regolamento (CEE) n. 40/94 ⁽¹⁾ nonché della regola 20, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2868/95 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

Ricorso della sig.ra Dionissia Elefteriadi contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 2003

(Causa T-277/03)

(2003/C 264/53)

(Lingua processuale: il greco)

Il 23 luglio 2003 la sig. Dionissia Elefteriadi, residente in Atene, Grecia, rappresentata dall'avv. Timotheo Sigalas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o altrimenti riformare la decisione della Commissione delle Comunità europee 25 marzo 2003, E(2003) 738 def., impugnata, relativa alla «ripetizione degli stipendi illegittimamente versati alla sig.ra Dionissia Vlachakis, ex agente ausiliario», sopprimendo da tale decisione il secondo comma dell'art. 1, in modo da non obbligarla a versare alla controparte alcuna delle maggiorazioni del capitale ivi previste e, in particolare, gli interessi di mora, che ammontano complessivamente, al 23 luglio 2003, a EUR 2 847,32, di cui, come risulta dall'art. 1 della decisione impugnata, EUR 1 344,04 per il periodo fino al 10 aprile 2001, EUR 1 023,88 per il periodo dall'11 aprile 2001 al 31 dicembre 2002, EUR 479,40 per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 23 luglio 2003 (204 giorni × EUR 2,35 al giorno = EUR 479,40);
- in subordine, annullare o altrimenti riformare la decisione della Commissione delle Comunità europee 25 marzo 2003, E(2003) 738 def., impugnata, relativa alla «ripetizione degli stipendi illegittimamente versati alla sig.ra Dionissia Vlachakis, ex agente ausiliario», sopprimendo il secondo comma, primo trattino, dell'art. 1, in modo da non obbligarla a versare alla controparte la maggiorazione richiesta di EUR 1 344,03;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata è stato imposto alla ricorrente di restituire alla controparte l'importo, in linea capitale, di EUR 13 182,18 a titolo di stipendi che erano stati erroneamente versati alla ricorrente dopo la scadenza del suo contratto con la Commissione, oltre agli interessi di mora. La ricorrente impugna la parte della decisione relativa alla corresponsione degli interessi di mora. Essa afferma che erroneamente le è stato imposto di versare gli interessi, giacché la sua impossibilità di restituire il capitale dovuto è riconducibile a gravi problemi economici nonché a problemi di salute della sua famiglia, ragioni queste che integrano gli estremi della forza maggiore. Essa afferma inoltre di non essere stata invitata a esporre le proprie osservazioni prima dell'adozione della decisione impugnata. Deduce infine che, in ogni caso, non dovrebbe essere condannata a versare gli interessi per il periodo fino al 10 aprile 2001 in quanto la Commissione avrebbe tacitamente rinunciato a pretendere gli interessi per tale periodo.

Ricorso della Van Mannekus & Co. B.V. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto l'8 agosto 2003

(Causa T-278/03)

(2003/C 264/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 agosto 2003 la Van Mannekus & Co. B.V., con sede in Schiedam (Olanda), rappresentata dall'avv. H. Bleier, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 5 giugno 2003, n. 985, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1334/1999 sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutti i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il regolamento impugnato il Consiglio ha modificato sulla base di un riesame intermedio parziale il tipo di dazio antidumping sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica Popolare Cinese. La ricorrente ha partecipato come importatrice al procedimento di riesame previsto nel regolamento impugnato. Essa fa valere che il regolamento è in contrasto con il diritto comunitario materiale, perché il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio⁽²⁾ sarebbe stato erroneamente applicato in misura rilevante.

La ricorrente sostiene che sarebbe stato errato avviare d'ufficio un riesame parziale. Le ragioni della Commissione esposte nella notifica non giustificano in alcun caso un riesame. La Commissione avrebbe affermato che la mancanza di distinzione tra vendite a parti collegate e a parti indipendenti, ovvero tra vendite dirette e indirette, potrebbe portare a «difficoltà nell'applicazione delle disposizioni giuridiche». Ciò non è però vero. Nell'applicazione delle disposizioni non possono sorgere più difficoltà.

Inoltre, la motivazione del regolamento impugnato sarebbe diversa da quella che era stata fornita nella notifica sull'avvio del riesame intermedio parziale. Allora o vi sarebbe un difetto formale di motivazione o mancherebbe per la modifica del tipo di dazio un motivo sufficiente dal punto di vista materiale. Sarebbe errato differenziare, nel regolamento impugnato, tra una catena commerciale collegata ed una indipendente, ovvero tra vendite dirette e indirette all'interno della Comunità.